



COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11255	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N.35 in data: 30.03.2015 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE.**

L'anno **duemilaquindici** addi **trenta** del mese di **marzo** alle ore **18.20** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BRUNI PIERLUIGI	Presente
LILLA NICOLA	Presente
ROVATI ANGELA MARIA	Assente
BRIGADA ANDREA	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr.ssa SABRINA SILIBERTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BRUNI PIERLUIGI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

Premesso che:

dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che:

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

Premesso che:

lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano, esercitando la funzione “*propositiva*” di cui all’art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione;

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica (Responsabile Ufficio Tecnico) ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 e 147 bis del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;
3. di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione;
4. Di dare atto che in seguito all’approvazione consiliare, il presente piano sarà pubblicato sul sito web istituzionale, nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - Le partecipazioni dell'ente


1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Portalbera partecipa al capitale delle seguenti società:

Società partecipate	Quota %	N° azioni	Valore della partecipazione in €
ACAOP SPA	1,79	66.414	66.414,00
BRONI STRADELLA S.P.A.	1,37	5.889,212	58.892,12
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	2,31	---	2.312,04

Di seguito il grafico raffigurante le partecipazioni dirette ed indirette per l'Ente

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI PORTALBERA
 (ART. 18 D.L. 98 DEL 06/07/2011 CONVERTITO IN LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 114)



Aggiornato al 31.12.2013

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Portalbera non partecipa ad altre forme associative, che abbiano pertinenza con il presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ACAOP SpA

Il Comune partecipa direttamente alla ACAOP Spa nella percentuale del 1,79 %, per un valore di € 66.414,00 n. azioni 66.414.

Data di costituzione: 8.4.2002

Durata 31.12.2075

Sede legale: Via Nazionale n. 53 – Stradella (PV)

C.F. e P.IVA 00465790186

Capitale sociale € 3.711.324,00

La ACAOP SpA, con sede in Stradella (PV) alla Via Nazionale n. 53, cf. 00465790186, nasce dall'Azienda Consorziale Acquedotti Oltrepo Pavese, trasformatasi in data 8 aprile 2002, in Società per Azioni, a totale capitale pubblico, così come disposto dall'art. 35 della Legge 448/2001.

La ACAOP SpA, ha per oggetto sociale, *“in via prevalente, l'assunzione, l'esercizio e la gestione di servizi pubblici locali e delle attività ad essi connesse e complementari per conto dei Comuni Soci e delle diverse forme associative tra i medesimi, ivi comprese pertanto quelle relative e provenienti anche da utenze territoriali sulla base del rapporto di servizio assegnato dagli stessi”* (così come da modifiche all'originario statuto sociale allegato al n. 8095/4827 rep. del 26.09.2013 – art. 4 - a firma del Notaio dott. Carmelo Di Marco – reg. in Pavia n. 4198 del 15.10.2013).

Oggi ACAOP S.p.A. è una **società per azioni a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni soci** (la situazione attuale è di 47 Comuni serviti per complessivi 29.000 utenti e 60.000 abitanti residenti).

La durata dell'impegno di Questo Ente coincide con la durata della Società fissata al 31.12.2075.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in ACAOP SpA, svolgendo la medesima, così come da Carta dei Servizi (approvata con Del. Consiglio di Amministrazione n° 106 in data 4 dicembre 2000), prevalentemente attività di Servizio di Acquedotto.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 45

TABELLA PUBBLICATA NELLA SEZIONE WEB "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Risultato d'esercizio- utile al netto delle imposte -		
2011	2012	2013
€ 15.692,00	€ 20.649,00	€ 29.340,00

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

ACAOP SpA partecipa alla Pavia Acque s.c.a.rl., partecipazione indiretta per Questo Ente.

Pavia Acque è una Società Consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, voluta dagli Enti locali, che gestisce il patrimonio idrico dei Comuni e opera sul territorio provinciale tramite le proprie Società Operative Territoriali Consorziate.

Data di costituzione: 27.11.2007

Durata 31.12.2060

Sede legale: Via Donegani n. 7 PAVIA

C.F. e P.IVA 02234900187

Capitale sociale € 15.048.128,21

ELENCO SOCI	CAPITALE SOCIALE €	PERCENTUALE
ACAOP SPA	1.216.000,00	8,080739
AS-MARE SRL	1.216.000,00	8,080739
ASM PAVIA SPA	2.888.000,00	19,191756
ASM VOGHERA SPA	2.888.000,00	19,191756
BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	1.216.000,00	8,080739
CAP HOLDING SPA	1.520.000,00	10,100739
CBL SPA	1.216.000,00	8,080739
PROVINCIA DI PAVIA	128,21,00	0,000852
TOTALI	15.048.128,21	100,0000

Pavia Acque srl nasce in attuazione alle disposizioni contenute nelle leggi della Regione Lombardia n.26/2003 e n.18/2006 in materia di riorganizzazione del ciclo delle acque nel territorio lombardo.

Il 27 novembre 2007 le Società pubbliche già operanti nella gestione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia (A.T.O.) hanno costituito una Società Patrimoniale alla quale hanno successivamente conferito la proprietà delle infrastrutture relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Pavia Acque srl è diventata operativa il 15 luglio 2008 con il trasferimento dei rami d'azienda, costituendo all'interno dell'A.T.O. di Pavia il Soggetto Gestore di tutto il patrimonio idrico di reti ed impianti .

In data 4 febbraio 2013 – in applicazione del modello organizzativo cosiddetto “in house providing” per lo svolgimento dei servizi pubblici locali – Pavia Acque srl ha mutato la propria forma giuridica in Pavia Acque S.c.a.r.l., diventando una Società Consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico.

Contestualmente con la trasformazione in S.c.a.r.l. e la predisposizione del nuovo Statuto, in adempimento anche degli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione Provinciale, sono stati elaborati i principi operativi necessari per il corretto funzionamento del modello, successivamente formalizzati in uno schema di Regolamento Consortile condiviso e approvato dalle Società Territoriali consorziate, le quali hanno altresì sottoscritto un Accordo per garantire e mantenere i requisiti gestionali e di controllo richiesti dalla consolidata giurisprudenza comunitaria. Al fine di rafforzare l'attività di indirizzo e controllo da parte degli Enti locali nei confronti della Società Consortile, è stato anche previsto un “Comitato per il controllo analogo” cui demandare la funzione di verifica puntuale e costante dell'attuazione da parte della Società degli indirizzi espressi dagli Enti locali.

L'Amministrazione Provinciale di Pavia, con Deliberazione del 7 giugno 2013, perfezionata con successiva Deliberazione del 20 dicembre 2013 di approvazione del relativo Contratto di Servizio, ha proceduto all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio provinciale, individuando così nella Società il Gestore cui compete dal 1° gennaio 2014 la gestione unitaria e coordinata del Servizio all'interno dell'A.T.O. pavese.

Pavia Acque è la Società cui compete, nell'interesse delle comunità locali e degli enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata e unitaria in house providing, comprensiva di tutte le connesse attività, del Servizio Idrico Integrato all'interno del perimetro costituito dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della provincia di Pavia.

A tal fine Pavia Acque effettua:

- la gestione dei rapporti commerciali con gli utenti;
- la gestione in esclusiva dei beni di sua proprietà, nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato;
- l'attività di pianificazione, progettazione, appalto e realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento, ampliamento, rinnovazione e manutenzione straordinaria programmata delle reti e degli impianti.

Pavia Acque opera sul territorio avvalendosi sia della propria struttura ed organizzazione, sia della struttura, dei servizi e delle competenze forniti dalle Società Consorziate, sotto il suo coordinamento e responsabilità.

L'attività di Pavia Acque è nel suo complesso volta al perseguimento degli obiettivi primari di:

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e delle acque sotterranee;
- utilizzo sostenibile e durevole della risorsa acqua potabile, con messa a disposizione dell'utenza di una dotazione idrica sufficiente e di buona qualità.

I principi guida ai quali si ispira l'azione di Pavia Acque sono:

- qualità, trasparenza e responsabilità;
- efficacia, efficienza ed economicità;
- valorizzazione del patrimonio idrico esistente;
- uniformazione ed efficientamento sull'intero territorio degli standard economici e qualitativi del Servizio.
- consolidamento e valorizzazione delle capacità operative e delle competenze tecniche e manageriali delle Società Consorziate.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 2

Numero di dipendenti: 21

2. Broni Stradella SpA

Il Comune di Portalbera partecipa alla Broni Stradella SpA nella percentuale dell'1,37% corrispondente a n. 5.889,212 azioni per un valore di € 58.892,12.

La Broni-Stradella S.p.A., con sede in Stradella (PV) alla Via Cavour n. 28 (c.f. 01599690185) veniva costituita in data 02.07.1994 (rep. n. 39.562 del 02.07.1994 a firma del Notaio Giuseppe Lupo, reg. in Stradella il 17.11.1994 n. 1155) diventando operativa nel 1996, per volontà della maggioranza dei Comuni, che costituivano l'allora Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio Broni Stradella, di ottemperare alle disposizioni della legge 142/90 che prevedeva la trasformazione dei Consorzi in Aziende Speciali o Società per Azioni.

I Comuni che hanno deliberato la costituzione in sede di rogito di fondazione sono i soci fondatori, ai quali se ne sono aggiunti altri sino ad arrivare agli attuali 62 Comuni e Unioni che rappresentano la maggioranza pubblica del Capitale Sociale, pari al 66,90%.

La Broni-Stradella S.p.A. ha per oggetto sociale l'espletamento di servizi pubblici locali, come indicato all'art.2 dello Statuto quali esemplificativamente:

1. La ristrutturazione e l'organizzazione integrata della raccolta, trasporto e smaltimento di ogni tipo di rifiuto anche mediante termodistruzione, progettazione e costruzione di impianti.
2. Gestione del ciclo integrato delle acque, abduzione, captazione, raccolta, distribuzione, collettamento, depurazione e trattamento acque di scarico, progettazione e costruzione di impianti, di opere, di infrastrutture e di reti.
3. Il concorso all'elaborazione e la susseguente gestione di un piano di sviluppo economico-sociale e civile(omissis).....
4. La difesa coordinata ed integrata, in concorso con gli Enti competenti, contro tutte le forme di inquinamento.
5. Progettazione, costruzione, gestione impianti e reti per la distribuzione del gas metano e di energia elettrica.
6. Progettazione, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, produzione e gestione calore e di elettricità.

Il Comune di Portalbera con delibera CC n. 39 del 25.11.2005 è stato affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Società Broni – Stradella.

Nelle more della definizione dell'individuazione degli Ambiti Ottimali di Gestione, da parte dell'Amministrazione Regionale e degli Enti di Governo, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011, la durata dell'impegno di Questo Ente, riguardo alla gestione dei servizi di igiene urbana, coincide con la durata della Società fissata al 31.12.2050.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Il servizio di igiene urbana è certamente *servizio pubblico essenziale a rilevanza economica a rete* (art. 3-bis, del D. L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, a seguito delle modificazioni

introdotte dall'art. 34, comma 23, del D. L. n. 179/2012) nonché servizio "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali" di un Comune.

Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611, è **intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione di Broni - Stradella SpA**, svolgendo la medesima, per quanto sopra detto, il servizio pubblico essenziale di gestione rifiuti.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 9

Numero di direttori / dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 89

TABELLA PUBBLICATA NELLA SEZIONE WEB "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Risultato d'esercizio - utile al netto delle imposte -		
2011	2012	2013
€ 34.596,00	€ 22.224,39	€ 11.993,37

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

Tra le sue partecipazioni, la Broni Stradella SpA accoglie:

Imprese controllate:

- **Aqua Planet Srl SSD**, con sede in Broni, via Ferrini snc, capitale sociale € 10.000 interamente versato, patrimonio netto al 31 dicembre 2012 € 13.460, quota posseduta € 9.500 pari al 95% del capitale sociale, per un valore iscritto a bilancio di € 89.500,00, comprensivo di versamenti soci per € 80.000, effettuati in esercizi precedenti per coprire le perdite del periodo di avvio dell'attività dopo il cambio di gestione.

Imprese collegate:

- **Broni-Stradella Gas Srl**, con sede in Stradella, via Cavour 28, capitale sociale € 600.000 interamente versato, patrimonio netto al 31 dicembre 2012 € 1.026.814, quota posseduta pari al 40% del capitale sociale, per un valore esposto nel bilancio di € 240.000;

Broni Stradella gas srl, società collegata della Broni Stradella spa, è stata costituita nel giugno 2002 in ottemperanza al Dlgs 164/2000. Ha come oggetto sociale l'esercizio di attività di vendita di gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni.

Data di costituzione: 24.06.2002

Durata 31.12.2050

Sede legale: via Cavour, 28 – Stradella (PV)

C.F. e P.IVA 01967760180

Capitale sociale € 600.000,00

ELENCO SOCI	PERCENTUALE
Broni Stradella spa	40%
CO.GE.SPI. srl	6,5%
UNOGAS spa	20%
COREGAS Gestioni Industriali	33,5%

Numero degli amministratori: 6

Numero di direttori / dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 5

Risultato di gestione in €		
2011	2012	2013
266.925,00	122.100,00	136.555,00

La partecipazione del Comune è indiretta attraverso Broni Stradella spa.

Altre imprese:

- **Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa**, con sede in Guardamiglio (LO), piazza IV Novembre 11, capitale sociale al 31 dicembre 2012 € 25.317.130, patrimonio netto € 1.777.070.638, azioni possedute n. 1916 per un valore esposto nel bilancio di € 57.842;

- **Ascom Fidi Società Cooperativa**, con sede in Pavia, corso Cavour n. 30, capitale sociale al 31 dicembre 2012 € 5.493.100, patrimonio netto € 7.853.495, quota posseduta per un valore iscritto in bilancio di € 45.000.

I proventi dell'anno 2013 derivanti dal possesso di partecipazioni sono costituiti dall'erogazione di dividendi da parte di Banca Centropadana per € 1.126.

1. Broni Stradella Pubblica Srl

Il Comune partecipa direttamente alla Broni Stradella Pubblica srl nella percentuale del 2,31%, per un valore di € 2.312,04

Data di costituzione: 28.06.2011

Durata 31.12.2050

Sede legale: Via Cavour n. 28 – Stradella (PV)

C.F. e P.IVA 02419480187

Capitale sociale € 100.000,00

La Broni Stradella Pubblica Srl, con sede in Stradella (PV) alla Via Cavour n. 28, cf. 02419480187, veniva costituita in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di Broni Stradella SpA dal progetto di scissione parziale, asimmetrica non proporzionale di Broni Stradella SpA (approvato con Assemblea Straordinaria del 02.04.2011 – atto di scissione di Società per azioni con costituzione di nuova società a responsabilità limitata, rep. 6140 del 28.06.2011, a firma del Notaio dott. Carmelo di Marco, reg. in Pavia in data 13.07.2011 n. 3601).

La Broni Stradella Pubblica Srl ha per oggetto sociale, *“l’acquisto e l’amministrazione di partecipazioni in altre società, consorzi, enti che esercitano l’erogazione di servizi di pubblica utilità, quali a titolo esemplificativo: l’erogazione dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica, per uso domestico, artigianale e industriale; il servizio di fognatura e di smaltimento e riciclo delle acque; il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi; la manutenzione delle reti di distribuzione dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica, delle reti fognarie, delle attrezzature e dei mezzi in genere destinati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti”* (così come da atto di scissione di Società per azioni con costituzione di nuova società a responsabilità limitata, n. rep. 6140 del 28.06.2011, a firma del Notaio dott. Carmelo di Marco, reg. in Pavia in data 13.07.2011 n. 3601).

La Broni Stradella Pubblica Srl è, pertanto, una **società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni soci** (i soci sono tutti Comuni già facenti parte di Broni Stradella SpA e le aziende municipalizzate totalmente pubbliche già socie di Broni Stradella SpA) e, quale socia di Pavia Acque s.c.a.r.l. (Gestore Unico del S.I.I., in seguito a convenzione sottoscritta in data 20.12.2013 tra la Provincia di Pavia e Pavia Acque S.c.a.r.l., in virtù della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 20.12.2013), è dotata dei mezzi idonei così da adempiere alla gestione in *house providing* del Servizio Idrico integrato, per una parte di Ambito.

Relativamente ai costi di funzionamento del servizio, essi non sono sostenuti dai Comuni ma da Pavia Acque s.c.a.r.l., che trasferisce a Broni-Stradella Pubblica il costo del servizio.

La durata dell’impegno di Questo Ente coincide con la durata della Società fissata al 31.12.2050.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione in Broni Stradella Pubblica Srl, svolgendo la medesima, per quanto sopra detto, attività connesse con la gestione del ciclo integrato delle acque (ed in particolare collettamento depurazione trattamento acque, progettazione costruzione e manutenzione di impianti e collettori fognari) e non rappresentando un ulteriore costo per le casse comunali.

Concludiamo l’analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 15

TABELLA PUBBLICATA NELLA SEZIONE WEB “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Risultato d’esercizio- utile al netto delle imposte -		
2011	2012	2013
€ 0,00	€ 0,00	€ 471,97

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addi, 28 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Stefania Carpino

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addi, 30 marzo 2015

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1

F.to Antonia Magrotti

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BRUNI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa SABRINA SILIBERTO

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. N. 168
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. 11 prot. n. 1569)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addi, 24 APR. 2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to PER DELEGA DEL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cinzia Paravella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi, 24 APR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa SABRINA SILIBERTO

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n. in seguito:

- A denuncia di vizio di legittimità / competenza
 Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta

e che:

- nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
 l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa SABRINA SILIBERTO